



Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

L'Assessore

Vice Commissario Delegato

per l'Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia

DECRETO N. 117 DEL 2/8/2002

Oggetto : L.443/2001 art.1 comma 15 - Aggiornamento ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti in adeguamento alla decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16.01/2001. - **Società Engelhard Italiana S.p.A.** con sede legale ed impianto in Via di Salone n. 245 - Roma

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 avente ad oggetto "disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.F. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 attuativo delle direttive 91/185/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n.27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2992 del 14 luglio 1999;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato, n. 500 del 22/06/2000 così come reiterato con DPRL 83/2001, che individua quale Vice Commissario con delega operativa totale per l'attuazione degli interventi previsti dall'Ordinanza di cui sopra, l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3109 del 28 febbraio 2001 che proroga i poteri conferiti al commissario delegato - Presidente della Regione Lazio - al subcommissario e ai due vice commissari dall'ordinanza n. 2992/99 di cui sopra, fino alla cessazione dello stato di emergenza;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14/01/2002 con la quale viene prorogato lo stato di emergenza rifiuti per la città di Roma e provincia;

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681



1 di 7

VISTA la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 comma 15, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 di modifica della classificazione europea dei rifiuti;

Vista la D.G.R. Lazio n. 489 del 19 aprile 2002 concernente " Il nuovo catalogo dei rifiuti (CEP 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";

Vista l'istanza presentata dalla **Engelhard Italiana S.p.A.**, acquisita al protocollo dell'Assessorato all'Ambiente in data 24 maggio 2002 al n. prot. AM/MD/015361, con la quale viene rinnovata la richiesta, già presentata in data 4 febbraio 2002, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 22/97 n. 22 ed art. 1 comma 15 della L. 443 del 21 dicembre 2001, di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti svolta ai sensi degli artt. 31 e 33 del citato D.Lgs. 22/97 di cui alla comunicazione del 07/03/00 n. 103;

Acquisita la seguente documentazione, come richiesto dalla D.G.R.Lazio 489/2002:

- allegato A - Rinnovo richiesta di aggiornamento
- allegato B - Dati identificativi dell'impianto
- Deliberazione 489/2002 allegato C - Notizie sull'attività
- Relazione tecnica
- Individuazione dell'impianto su Carta Tecnica regionale scala 1:10.000
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con Inquadramento della sede operativa
- Planimetria e sezione dell'impianto in scala 1: 500 con indicazione delle varie destinazioni d'uso delle attrezzature e macchinari
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 203/88
- Certificazione urbanistica dei terreni dove è localizzato l'impianto
- Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/99

DECRETA

A. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, dell'art.16 della L.R. 27/98 e dell'art. 1 comma 15 della L. 443/201, **per un periodo di anni cinque** dalla data di adozione del presente provvedimento, la Engelhard Italiana S.p.A., e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, a proseguire l'esercizio dell'impianto di recupero, svolto ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs n. 22/97, come da comunicazione n. 103 del 7/03/00, anche per i rifiuti la cui classificazione è stata modificata con decisione della Commissione Europea n.2001/118/CE del 16 gennaio 2001;



- B. Di prendere atto che a seguito dell'entrata in vigore della Decisione della commissione Europea n. 2001/118/CE , della L. 443/2001 e della comunicazione n. 103 del 7/03/2000 presentata alla Provincia di Roma ai sensi degli art.31 e 33 del D.Lgs. 22/97 , la Engelhard Italiana S.p.A. è autorizzata alle operazioni di recupero dei rifiuti di seguito specificati.
- C. La presente autorizzazione sostituisce in ogni sua parte la già menzionata comunicazione n. 103 del 07/03/2000 presentata dalla società Engelhard Italiana S.p.A. alla Provincia di Roma.

D. Operazioni di gestione autorizzate:

- R13 – Messa in Riserva per le operazioni di cui ai punti R4 e R8
- R 4 - Riciclo e recupero di metalli e composti metallici
- R 8 – Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

Tipologie di rifiuto autorizzate:

Codice CER	Descrizione	Quantità Tons/anno
18,08,01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento rhenio, palladio, iridio o platino (tranne 18,08,07)	1800
18,08,07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	
10,07,01	Scofie della produzione primaria e secondaria	10
18,11,02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 18,11,01	10
18,11,04	Altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 18,11,03	10
11,02,99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi)	20
12,01,03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (rifiuti prodotti dalla lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)	20
12,01,04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	10
19,10,02	Rifiuti di metalli non ferrosi (rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)	10
19,12,03	Metalli non ferrosi (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ad es. selezione, trafilatura, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	10
20,01,40	Metallo (trazioni oggetto di raccolta differenziata)	10

Fermo restando i limiti di quantità di cui sopra, la società non potrà superare la quantità annua di 1.690 tonnellate.

La quantità massima istantanea autorizzata da tenere presso l'impianto per l'attività di messa in riserva R13, è la seguente:



R13	120 Tonnellate
-----	----------------

Impiantistica

Gli impianti e fabbricati necessari per la messa in riserva e il recupero dei rifiuti autorizzati sono quelli riportati nella Relazione tecnica a firma dell'ing. Patrizio Maragno che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Caratteristiche dei rifiuti da recuperare e processi di trattamento

Le caratteristiche dei rifiuti e le attività di recupero consentite sono

per i catalizzatori esausti (cod. CER 16.08.01 e 16.08.07)

- Provenienza: industrie chimiche, petrolchimiche, petrolifere, farmaceutiche
- Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori devono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti metalli preziosi in concentrazione tra 0,03 % e 10 % e rifiuti chimici di diversa natura con le seguenti limitazioni:
 - 1) i quantitativi delle sostanze pericolose di cui al D.M. 12 luglio 1990, ali. 1, tab. A1, classi I e II devono essere inferiori a 100 ppm;
 - 2) i rifiuti devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990;
- Attività di recupero: pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida, od equivalente, dei metalli contenuti nelle ceneri [R4] [R8].
- Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri nella forme usualmente commercializzate

Per i rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe (cod. CER 12.01.03, 12.01.04, 11.02.99)

Provenienza: industria elettronica, artigianato orafa, laboratori odontotecnici, galvanica.
Caratteristiche del rifiuto: sfridi e scarti di laminati, tubi, barre, granella di platino, oro, argento, palladio e leghe.

- Attività di recupero: fusione metallurgica [R4].



- Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

Per i rifiuti di puliture di industrie dei metalli preziosi (cod. CER 20.01.40 19.10.02, 19.12.03)

- Provenienza: pulizia, manutenzione locali, macchinari ed impianti dell'industria lavorazioni metalli preziosi.
- Caratteristiche del rifiuto: rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (tute da lavoro, stracci di pulizia, frazioni cartacee, polveri di casa e sfridi di metalli preziosi, segature di legno, abrasivi di pulizia, filtri dei circuiti di aspirazione aria, fanghi da filtrazione acque di lavaggio) contenenti dallo 0,1 % al 10 % di metalli preziosi ed altri metalli ferrosi e Cu non solubile 0,1-100 g/Kg, Sb <10 g/Kg, Sn < 1 g/Kg, Pb <1 g/Kg, ossido di zirconio 400-800 g/Kg.
- Attività di recupero: pirotrattamento e macinazione delle cenere; eventuale processo idrometallurgico di estrazione [R4]
- Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate.

Per i rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi (cod. CER 10.07.01, 16.11.02, 16.11.04)

- Provenienza: fusione e lavorazione dei metalli preziosi
- Caratteristiche del rifiuto: materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati, carbonati ed ossidi, contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd.) in concentrazione tra lo 0.1 ed il 1 0%.
- Attività di recupero: macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico [R4]
- Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti.

Per i rifiuti costituiti da rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (cod. CER 11.02.98, 12.01.03, 12.01.04).

- Provenienza: fusione e lavorazione dei metalli preziosi.
- Caratteristiche del rifiuto: materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati, carbonati ed ossidi, contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd.) in concentrazione tra lo 0.1 ed il 1 0%.

[Handwritten signatures]



- Attività di recupero: macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico **(R4)**
- Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti.

Prescrizioni da osservare in fase di esercizio dell'impianto

La società dovrà:

- 1) a pena di revoca della presente autorizzazione, presentare atto di rinuncia alle iscrizioni nel registro ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97 in quanto le stesse vengono ricomprese nel presente atto;
- 2) Attenersi, per quanto riguarda D.Lgs. 152/99, a quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 220 del 23/07/2001 rilasciata dal Dipartimento II – Servizio 2 della Provincia di Roma
- 3) Attenersi, per quanto riguarda il DPR 203/86 a quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 354 del 12/12/2001 rilasciata dal Dipartimento II Servizio 3 della Provincia di Roma
- 4) rispettare i termini e le prescrizioni per il corretto svolgimento della manutenzione del sistema in relazione alle caratteristiche di tutti gli impianti e macchinari;
- 5) dotare l'area interessata dall'impianto dell' idonea segnaletica e cartellonistica prevista dalla normativa vigente;
- 6) effettuare a fine esercizio il ripristino ambientale dell'area dell'impianto. Tale ripristino dovrà essere eseguito a cura e spese della ditta stessa alla chiusura dell'esercizio prima dello svincolo della garanzia finanziaria successivamente richiesta;
- 7) assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero dell'Ambiente 10 aprile 1998 n. 148;
- 8) comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività sopra descritte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 9) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori;
- 10) garantire il rispetto delle esigenze igienico -sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
- 11) salvaguardare la flora, la fauna ed evitare il degrado ambientale e del paesaggio;
- 12) adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente

[Handwritten signatures]



autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del direttore tecnico e dell'Amministratore.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la società dovrà produrre in originale la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti soggettivi precedentemente certificati;

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la **Engelhard Italiana S.p.a.** dovrà attenersi alla normativa ambientale e sanitaria vigente.

Fermo restando le sanzioni di legge, il mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

La presente autorizzazione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie secondo i tempi e le modalità previste dalla DGR n. 4100 del 21/07/1999.

Copia degli elaborati progettuali trasmessi dovrà essere consegnato alla **Engelhard Italiana S.p.A.** che dovrà presentarlo a semplice richiesta, agli enti preposti al controllo.

La Provincia di Roma e l'ARPA, ciascuna per le proprie competenze, vigileranno sull'esatta applicazione di quanto riportato nella presente autorizzazione

Marco Verzaschi

